

Proc. n. 9366/2017 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO  
SESTA SEZIONE CIVILE

**DECRETO DI OMOLOGA  
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,  
letto l'accordo di composizione della crisi presentato da \_\_\_\_\_ i e \_\_\_\_\_  
come in atti rappresentati;  
ritenuta la competenza del Tribunale adito;  
preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr.ssa Giulia Bisanti, ha attestato la  
fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai  
creditori;  
rilevato che all'udienza del 20.12.2017, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge  
n. 3/2012, il Difensore dei ricorrenti ha chiesto l'omologazione dell'accordo presentato, mentre la  
creditrice [ \_\_\_\_\_, sorella del ricorrente, si è opposta all'omologazione;  
ritenuta non meritevole di accoglimento l'opposizione di \_\_\_\_\_ a, in quanto l'O.C.C. ha  
correttamente operato, alla luce dell'art. 11 co. 2 della legge n. 3/2012, che – in simmetria con l'art.  
127 l.f. in tema di concordato fallimentare e l'art. 177 l.f. in tema di concordato preventivo –  
impone di non conteggiare ai fini del raggiungimento della maggioranza il voto di alcune categorie  
di creditori, tra i quali i parenti entro il quarto grado (ai quali appartiene l'opponente), i quali non  
hanno diritto di esprimersi sulla proposta;  
preso atto che, in base alla relazione finale dell'OCC del 23.12.2017, resa visibile in via telematica  
al Giudice in data 25.1.2018, non risultano ulteriori contestazioni e risulta raggiunta la percentuale  
del 100% dei voti favorevoli, secondo il meccanismo di conteggio normativamente previsto;  
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n.  
3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare l'accordo di composizione della crisi presentato dal ricorrente;

**P.Q.M.**

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

**omologa** l'accordo di composizione della crisi presentato da l

e'

3;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

nomina Liquidatore la dr.ssa **Giulia BISANTI**, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura del Liquidatore sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it), in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 26 gennaio 2017.

Il Giudice  
(dr.ssa Manuela Massino)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Depositato in Cancelleria

n. 26 GEN. 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Raffaella BARBATO